

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 20 maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente, Dott. Ferdinando Fanfani, Avv. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti, Avv. Massimo De Luccia, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Sergio Quirino Valente, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 106 DELLA L.N.P. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SACCA' MATTEO, NATO IL 19.03.1994,

La Commissione Tesseramenti pronunciandosi sulla richiesta di giudizio della L.N.P. dichiara valida ed efficace la variazione di tesseramento del calciatore SACCA' MATTEO in favore della società EMPOLI CALCIO.

2. RICORSO N. 104 DEL SIGNOR MANFREDI BEHA, NATO IL 14.05.1984, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA L.P.S.C. DI DECLARATORIA DI NULLITA' DEL TESSERAMENTO E DEL RELATIVO CONTRATTO IN FAVORE DELLA S.S. LANCIANO SRL.

La Commissione Tesseramenti accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara valido il tesseramento del calciatore MANFREDI BEHA per la società S.S. LANCIANO con decorrenza dal 14 gennaio 2008.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 3. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 84 DEL S.G.S. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARTELLOTTA RAFFAELE, NATO IL 9.3.1994.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

- 4. RECLAMO N. 89 DELLA SIGNORA BOI SEBASTIANA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MASSIDDA ROBERTO, NATO IL 19.06.1990, IN FAVORE DELLA S.S. VIGOR CAPOTERRA.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento di MASSIDDA ROBERTO in favore della S.S. VIGOR CAPOTERRA.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 5. RECLAMO N. 100 DEI SIGNORI PIAZZA ALFONSO E DI GERLANDO CONCETTA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DEL FIGLIO PIAZZA FRANCESCO, NATO IL 7.5.1990, DALLA SOCIETA' GATTOPARDO.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

- 6. RECLAMO N. 99 DEI SIGNORI PEZONE FRANCESCO E ESPOSITO RITA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO PEZONE IVANO LUIGI, NATO IL 14.5.1994, DALLA POL. MONTERUSCELLO.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

- 7. RECLAMO N. 101 DEL SIGNOR MARCO CARCANGIU, NATO IL 30.08.1989, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SELARGIUS CALCIO ASD.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 8. RECLAMO N. 102 DELLA U.S. ANGRI 1927 AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE COPPOLA ENEA, 01.11.1988.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

- 9. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 103 DEL C.R. CAMPANIA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ESPOSITO ANDREA, NATO IL 20.12.1993.**

La Commissione Tesseramenti pronunciandosi sulla richiesta di giudizio del C.R. CAMPANIA dichiara valido il tesseramento del calciatore ESPOSITO ANDREA in favore della società G.S. PONTE MIANO, nonché nullo e privo di effetti quello in favore della società BOYS MELITO.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

- 10. RECLAMO N. 107 DELLA ASD HORATIANA VENOSA AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE CAPOGROSSO ANTONIO, NATO IL 22.09.1990.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

- 11. RECLAMO N. 108 DELLA U.S. SANREMESE CALCIO SPA AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE FANTONI VITTORIO, NATO IL 31.03.1992.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa.

12. RECLAMO N. 109 DELLA U.S. SANREMESE CALCIO SPA AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE LONGHI PAOLO, NATO IL 14.02.1992.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa.

13. RECLAMO N. 105 DEL SIGNOR USAI DIEGO, NATO IL 4.11.1989, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' U.S. MONTEPONI IGLESIAS 1923.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore USAI DIEGO in favore della U.S. MONTEPONI IGLESIAS. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 21 maggio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete